

Allegato 2 – Patto di Solidarietà

PATTO DI SOLIDARIETÀ

Protocollo n. _____/ Data _____

TRA

[Nome e Cognome], nata a _____ il _____, residente in _____, C.F. _____, in qualità di:

- ☐ donna affetta da patologia oncologica
☐ caregiver con responsabilità di cura di familiare oncologico fiscalmente a carico del nucleo familiare

di seguito denominata “Destinataria”,

E

Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), con sede legale in Roma, Via Vittoria Colonna, n. 1 - 00193 Roma (RM). C.F. 97611680588, in persona del/la _____, di seguito denominato “ENM”.

PREMESSO CHE

- il presente Patto di Solidarietà è sottoscritto nell’ambito dell’Avviso pubblico “Un Passo in Più”, approvato dalla Regione Calabria Dipartimento per l’“INCLUSIONE SOCIALE, LA SUSSIDIARIETA' E IL WELFARE DI COMUNITA'”, con Decreto Dirigenziale n. ____ del ____, finanziato a valere sul PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027;
- l’Avviso è finalizzato all’erogazione di sovvenzioni a fondo perduto in favore di donne affette da patologie oncologiche e/o donne con carichi di cura di familiari oncologici fiscalmente a carico del nucleo familiare;
- la sovvenzione, fino a un importo massimo di euro 10.000,00, determinato in base all’ISEE e secondo le modalità previste dall’Avviso, è concessa a sportello;
- la sottoscrizione del presente Patto è facoltativa e costituisce una opportunità volontaria di restituzione sociale, senza dar luogo ad alcun rapporto di lavoro, collaborazione coordinata e continuativa, obbligazione professionale o sinallagmatica;
- la mancata sottoscrizione del Patto comporta l’erogazione della sovvenzione in misura non superiore all’85% delle spese ammissibili e rendicontate.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – Oggetto e natura del Patto

1. Il presente Patto di Solidarietà disciplina la adesione volontaria, personale e non vincolante della Destinataria ad attività di peer support (supporto tra pari) a carattere solidaristico.
2. L'adesione al Patto può avvenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alla sovvenzione.
3. Il Patto non costituisce rapporto di lavoro, rapporto di collaborazione, obbligazione sinallagmatica né titolo per compensi, rimborsi o indennità di alcun genere.

ART. 2 – Impegno solidale

1. La Destinataria, compatibilmente con le proprie condizioni di salute, si impegna a svolgere fino a un massimo di 20 ore complessive, nell'arco dei 12 mesi successivi alla sottoscrizione, attività di peer support, scegliendo liberamente tra:
 - accompagnamento emotivo individuale;
 - partecipazione a gruppi di auto-mutuo-aiuto;
 - attività di sensibilizzazione e testimonianza;
 - orientamento informativo ai servizi socio-sanitari territoriali.
2. Le attività hanno natura esclusivamente volontaria, non sono soggette a obbligo di risultato e possono essere sospese o interrotte in qualsiasi momento per motivi personali o di salute, senza conseguenze sanzionatorie.
3. Le attività potranno essere svolte sia on-line che in presenza presso punti informativi del progetto.

ART. 3 – Effetti sulla sovvenzione

1. La mancata sottoscrizione del presente Patto comporta il riconoscimento della sovvenzione in misura non superiore all'85% delle spese ammissibili e correttamente rendicontate.
2. Con la mancata sottoscrizione la quota residua pari al 15% dell'importo massimo concedibile non è riconosciuta a titolo di contributo pubblico.
3. Su eventuale richiesta esclusiva e volontaria della Destinataria, tale quota potrà essere coperta mediante finanziamento bancario, erogato da un istituto di credito selezionato da ENM.
4. Il finanziamento:
 - è assistito da fondo di garanzia costituito ad hoc;
 - è concesso esclusivamente a seguito di istruttoria bancaria;
 - ha durata massima di 24 mesi;
 - prevede tasso di interesse zero.
5. La Regione Calabria e l'ENM restano totalmente estranei al rapporto contrattuale tra la Destinataria e l'istituto finanziatore.

ART. 4 – Coordinamento e monitoraggio

1. ENM coordina le attività solidaristiche in attuazione delle disposizioni regionali, mediante:
 - incontri di accompagnamento e supervisione;
 - monitoraggio qualitativo;
 - reportistica periodica a fini di rendicontazione e buone pratiche.

2. Il monitoraggio ha finalità esclusivamente informative e valutative e non costituisce controllo di tipo gerarchico o lavoristico.

ART. 5 – Obblighi delle parti

La Destinataria si impegna a:

- svolgere le attività in modo volontario e gratuito;
- coordinarsi con ENM;
- comunicare eventuali impedimenti o interruzioni.

ENM si impegna a:

- fornire orientamento e supporto organizzativo;
- trattare i dati personali nel rispetto del GDPR.

ART. 6 – Durata

Il presente Patto ha durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, prorogabile di eventuali 6 mesi previa manifestazione di volontà della Destinataria.

Luogo e data: _____

La destinataria

Ente Nazionale per il Microcredito (ENM)